



COMUNE DI DORMELLETTO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 28.07.2010
Modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 26 del 10.08.2010

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**Integrato, ai sensi dell'art.6/5^comma, D.Lgs. 114/98 e art.4/1^comma,
L.R. 28/99, e della DCR 563-13414 del 29/10/99 e s.m.i.**

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 : Finalità**
- Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana**
- Art. 3 : Ispezioni**
- Art. 4 : Accertamento delle violazioni**

Titolo II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche**
- Art. 6 : Occupazione di suolo pubblico**
- Art. 7 : Rinnovo delle Concessioni temporanee di suolo pubblico**
- Art. 8 : Luminarie**
- Art. 9 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**
- Art. 10 : Atti vietati su suolo pubblico o di uso pubblico**

Titolo III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 11 : Marciapiedi e portici**
- Art. 12 : Manutenzione degli edifici e delle aree.**
- Art. 13 : Installazione di tende solari**
- Art. 14 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**
- Art. 15 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano**
- Art. 16 : Nettezza del suolo e dell'abitato**
- Art. 17 : Sgombero neve**
- Art. 18 : Rami e siepi**
- Art. 19 : Pulizia fondi**
- Art. 20 : Pulizia fossati**
- Art. 21 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**
- Art. 22 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**
- Art. 23 : Esposizione di panni e tappeti**
- Art. 24 : Divieto di getto di opuscoli o foglietti**

Titolo IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 25 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili**
- Art. 26 : Oggetti mobili.**
- Art. 27 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**
- Art. 28 : Accensioni di fuochi**
- Art. 29 : Utilizzo di strumenti musicali**
- Art. 30 : Attività produttive ed edilizie rumorose**
- Art. 31 : Uso dei dispositivi antifurto**
- Art. 32 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"**
- Art. 33 : Depositi esterni**
- Art. 34 : Sosta o fermata di veicoli a motore**
- Art. 35 : tutela beni culturali e ambientali**

Titolo V: ANIMALI

- Art. 36 : Animali di affezione**
- Art. 37 : Custodia e tutela degli animali**
- Art. 38 : Cani**
- Art. 39 : Detenzione di animali da reddito all'interno del centro abitato**

Titolo VI: POLIZIA ANNONARIA

- Art. 40 : Tabelle speciali**
- Art. 41 : Erboristerie**
- Art. 42 : Vendita mangimi per animali**
- Art. 43 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato**
- Art. 44 : Attività miste**
- Art. 45 : Classificazione degli esercizi commerciali**
- Art. 46 : Insediamento attività commerciali**
- Art. 47 : Norme sostitutive**
- Art. 48 : Requisiti per l'esercizio del commercio**
- Art. 49 : Pubblicità dei prezzi**
- Art. 50 : Orario di apertura e di chiusura**
- Art. 51 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**
- Art. 52 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree**
- Art. 53 : Disponibilità dei posteggi**
- Art. 54 : Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni**
- Art. 55 : Autorizzazioni di tipo a)**
- Art. 56 : Criteri di priorità per la predisposizione delle graduatorie**
- Art. 57 : Autorizzazioni di tipo b)**
- Art. 58 : Caratteristiche dei banchi**
- Art. 59 : Concessione dei posteggi**
- Art. 60 : Posteggi riservati ai produttori agricoli e relative autorizzazioni**
- Art. 61 : Mancata occupazione del posteggio**
- Art. 62 : Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti**
- Art. 63 : Subingresso nel posteggio**
- Art. 64 : Divieto di cessione del posteggio**
- Art. 65 : Modalità di registrazione**
- Art. 66 : Decadenza della concessione di posteggio**
- Art. 67 : Cessazione della concessione**
- Art. 68 : Sospensione e revoca della concessione di posteggio**
- Art. 69 : Prescrizioni**
- Art. 70: Tasse e canoni**
- Art. 71 : Norme igienico sanitarie**
- Art. 72 : Prescrizioni per la vendita di carni**
- Art. 73 : Prescrizioni per la vendita di particolari prodotti alimentari**
- Art. 74 : Sorveglianza e controllo**
- Art. 75 : Sospensioni e trasferimento temporanei**
- Art. 76 : Riassegnazione dei posteggi**
- Art. 77 : Autorizzazioni temporanee**
- Art. 78 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento**
- Art. 79 : Occupazioni per esposizione di merci**
- Art. 80 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno del P.E.**
- Art. 81 : Insediamento di attività produttive.**
- Art. 82 : orari attività di vendita effettuata negli esercizi artigianali**
- Art. 83 : Sanzioni polizia annonaria**

Titolo VII: SALE GIOCHI

- Art. 84 : Oggetto e definizioni**
- Art. 85 : Principi generali**
- Art. 86 : Utilizzo degli apparecchi**
- Art. 87 : Informazioni al pubblico e obblighi del titolare della licenza**
- Art. 88 : Durata delle autorizzazioni**
- Art. 89 : Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi**
- Art. 90 : Adempimenti amministrativi per l'apertura di sale giochi**

Art. 91 : Svolgimento dell'attività
Art. 92 : Orari
Art. 93 : Esercizio dell'attività
Art. 94 : Disciplina del gioco
Art. 95 : Norme finali

Titolo VII: VARIE

Art. 96 : Targhetta dell'amministratore di condominio
Art. 97 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
Art. 98 : Accattonaggio
Art. 99 : Artisti di strada
Art. 100 : Divieto di campeggio libero
Art. 101 : Bagni
Art. 102 : Tutela spiagge
Art. 103 : Utilizzo acqua potabile
Art. 104 : Custodia minori
Art. 105 : Ingiusto fastidio o disturbo
Art. 106 : Contrassegni del Comune

Titolo VIII: SANZIONI

Art. 107 : Sanzioni amministrative

Titolo IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 108 : Abrogazioni di norme.
Art. 109 : Entrata in vigore

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Dormelletto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di uso pubblico, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Ispezioni

- 1) Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento o in uniforme, per gli operatori di Polizia Locale, hanno facoltà di accedere agli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi ed in tutti gli edifici nei quali si esercita attività di produzione di beni e/o servizi, per effettuare i necessari controlli.
- 2) Agli eventuali provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività a seguito del riscontro di infrazioni delle normative di settore, si accompagna l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge oltre alla denuncia penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci

Art. 4 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ed ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) L'Amministrazione Comunale può adottare specifici provvedimenti per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Occupazione di suolo pubblico

- 1) Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale e quanto disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa di spazi ed aree pubbliche, il cui nominativo è comunicato al Ministero delle Finanze (art.54 D.Lgs. 507/93) o, in assenza, dal Responsabile del Servizio al quale è demandata la competenza in merito alla gestione del territorio, il quale può avvalersi degli Agenti di Polizia Municipale per sopralluoghi o pareri.
- 2) Sono temporanee le occupazioni suolo pubblico che hanno la durata massima di un anno; le altre sono considerate occupazioni permanenti anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti.
- 3) Il Responsabile del Servizio competente può rilasciare le concessioni di occupazioni suolo pubblico tenuto conto dell'importanza dei motivi addotti dai richiedenti, nonché delle speciali esigenze di igiene, di viabilità e sicurezza delle località nelle quali si chiede di effettuare l'occupazione del suolo pubblico; in ogni caso i concessionari dovranno pure uniformarsi alle eventuali prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo.
- 4) Le concessioni si intendono ad ogni effetto precarie e sempre revocabili. Sono rilasciate personalmente al titolare e non sono cedibili; è ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, che il Concessionario deve dichiarare anticipatamente all'Autorità Amministrativa, in modo che le generalità di costoro possano essere specificate nel provvedimento autorizzativo o nella ricevuta della tassa pagata.
- 5) È vietata qualsiasi sub-concessione, tuttavia è ammesso il trasferimento ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione Comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti.
- 6) Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento per l'applicazione e la disciplina della TOSAP.
- 7) Indipendentemente dalla revoca, per l'esercizio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, il Responsabile del Servizio che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo può, durante il corso di esse, prescrivere altre modalità o condizioni per motivi di sicurezza, di igiene, di decoro, di estetica o di circolazione.
- 8) L'inosservanza delle disposizioni indicate ai commi precedenti, produce la decadenza delle concessioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 7 : Rinnovo delle Concessioni temporanee di suolo pubblico

- 1) I provvedimenti autorizzativi per occupazioni temporanee di aree pubbliche decadranno alla data di scadenza. Potranno essere rinnovate soltanto per giustificati motivi.
- 2) A tal fine il concessionario è tenuto a presentare un'istanza motivata al competente Responsabile del Servizio almeno trenta giorni prima della data di scadenza della concessione.
- 3) Il mancato rinnovo del provvedimento autorizzativo comporta il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 : Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto, laddove è necessario, il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade comunali, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno di proprietà comunale, le colonne dei portici, ecc., a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alle vie comunali, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Le violazioni di cui ai precedenti commi 1), 2), 3) e 4), comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 10 : Atti vietati su suolo pubblico o di uso pubblico

- 1) Sul suolo pubblico o di uso pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) bivaccare, campeggiare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
- 4) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 11 : Marciapiedi e portici

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte, salvo diversa disposizione che ne ponga tale onere in capo all'Amministrazione Comunale;
- b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la pulizia e la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, nonché delle aree esterne alla recinzione in fregio alle strade; qualora tali manufatti e/o aree siano di proprietà della Pubblica Amministrazione, i proprietari sopra indicati hanno, comunque, l'obbligo di effettuare periodicamente le dovute operazioni di pulizia.

2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3) Le violazioni di cui sopra comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici prospicienti le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe private dei numeri civici e devono provvedere, in caso di necessità, alla loro sostituzione.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana sull'area pubblica o di uso pubblico.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde e pluviali o similari debitamente installati lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura e, qualora non presente, lo smaltimento delle acque piovane deve essere garantito con altri mezzi idonei allo scopo. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere, tutte le volte che si rende necessario, alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.,.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) Le violazioni di cui ai precedenti commi 1), 3), 4), 5), 6) e 7) comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 : Installazione di tende solari

1) Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare i 2/3 della larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.50

2) Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza del marciapiede.

3) Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente Ufficio Tecnico comunale.

4) Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente Ufficio Tecnico Comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

5) In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

6) Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

7) Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

8) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) Le operazioni di spurgo e di smaltimento dei liquami di pozzi neri, fosse biologiche, latrine, ecc., devono essere eseguite esclusivamente da parte di Ditte autorizzate mediante l'utilizzo di idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano l'obbligo dell'immediata cessazione delle operazioni sopra indicate.

Art. 15 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) collocare direttamente o indirettamente sui pali della pubblica illuminazione, sulle paline semaforiche o sugli alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 16 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di almeno tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.17 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 17 : Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di neviccate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonchè tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami sporgano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi e/o della strada e comunque in modo da non creare alcuna situazione di pericolo e/o intralcio.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Rami e siepi

1) I rami e le siepi che da proprietà private sporgono su area pubblica o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, devono essere potati, per la parte di sporgenza, a cura e spese dei proprietari o locatari; gli stessi devono inoltre provvedere alla costante rimozione delle foglie e/o dei residui vegetali caduti sulle aree predette, la cui provenienza sia a loro riconducibile.

2) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inerzia, che si configura dopo 15 giorni dalla contestazione della violazione, la P.A. provvederà direttamente al taglio dei rami sporgenti con spese a carico del privato.

Art.19 : Pulizia fondi

1) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, da rifiuti di ogni genere, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi mediante le necessarie operazioni di pulizia sopra indicate. In caso di inerzia, che si configura dopo 15 giorni dalla contestazione della violazione, vi provvederà direttamente la P.A. con spese a carico del privato

Art. 20 : Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 maggio e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inerzia, che si configura dopo 15 giorni dalla contestazione della violazione, vi provvederà direttamente la P.A. con spese a carico del privato

Art. 21 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la raccolta differenziata, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla

rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti pulita.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 : Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli ancora gocciolanti fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 : Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1) È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l'apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti od altri oggetti che possano, comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 25 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso a chiave ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'immediato obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 26 : Oggetti mobili.

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione accessoria della rimozione delle cause di pericolo e/o di disturbo.

Art. 27 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'obbligo dell'immediata cessazione delle attività effettuate in contrasto alle prescrizioni sopra indicate.

Art. 28 : Accensioni di fuochi

1) Su tutto il territorio comunale è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo, accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. Sono fatte salve le disposizioni della L.R. 09/06/1994, n.16.

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m da qualunque edificio e dei luoghi indicati dall'art. 59 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo, causa di ingiusto fastidio e/o disturbo a terzi o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.

4) Sulle aree pubbliche è vietato l'uso di bracieri, griglie, barbecue, nonché la cottura in qualsiasi modo di sostanze alimentari. Tale divieto non opera sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fermo restando l'obbligo di non arrecare ingiusto fastidio e/o disturbo a terzi. Posso essere rilasciate, su istanza di parte, specifiche autorizzazioni in deroga per casi particolari.

5) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'obbligo dell'immediata cessazione delle attività effettuate in contrasto alle prescrizioni sopra indicate .

Art. 29 : Utilizzo di strumenti musicali

1) Negli spazi aperti di tutto il territorio comunale è vietato:

- a)** l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo e vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- b)** praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo e vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2) Dalle ore 22.00 alle ore 09.00 del giorno successivo, all'esterno dei pubblici esercizi non deve essere percepito alcun rumore.

3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l'obbligo per il trasgressore di cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 30 : Attività produttive ed edilizie rumorose

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) All'interno della delimitazione di centro abitato, formalmente istituita ai sensi dell'art.4 C.d.S., le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose e tutte le altre attività che possono causare rumore, etc.

4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali dalle ore 23.00 alle ore 09.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal competente Responsabile del Servizio. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio della attività temporanea e nei modi indicati nel Regolamento Comunale per lo svolgimento di attività all'aperto a carattere temporaneo.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano l'obbligo per il trasgressore di cessare immediatamente le emissioni sonore.

7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 31 : Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta l'obbligo per il trasgressore di far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 32 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano per il trasgressore l'obbligo di cessare immediatamente l'impiego dei sopra indicati dispositivi.

Art. 33 : Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, a meno di adeguata copertura, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano per il trasgressore l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, comprese le aree private, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione non dipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con

specifiche esigenze tecnico/funzionali o per ragioni relative ad interventi effettuati sul veicolo medesimo di manutenzione o fattispecie similari.

Art. 35 : Tutela beni culturali e ambientali

- 1)** Le attività commerciali devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali.
- 2)** Negli immobili aventi valore storico e artistico, anche qualora la destinazione d'uso urbanistica lo permetta, è vietato l'insediamento degli esercizi commerciali, eccetto i negozi di vicinato, dei pubblici esercizi, eccetto le attività di somministrazione di alimenti e bevande, e delle attività artigianali, eccetto quelle non comprese nell'elenco di cui all'art.216 T.U.L.L.S.S., R.D. 1265/34.
- 3)** Sulle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale e nelle immediate adiacenze degli immobili aventi valore storico e artistico, sono vietate le occupazioni di suolo pubblico e/o privato prospiciente la pubblica via, con l'esposizione di merci.
- 4)** Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 36 : Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Art. 37 : Custodia e tutela degli animali

- 1) Il proprietario o chiunque stia conducendo al seguito un animale da affezione, deve avere con sé appositi strumenti per la raccolta delle deiezioni (paletta e sacchetto).
- 2) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d) lasciare liberamente vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 3) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 4) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
- 5) La violazione di cui al comma 2) e 3) comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 38 : Cani

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, e per quelli appartenenti alle razze canine indicate nelle Ordinanze del Ministro della Salute avente ad oggetto "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani", idonea museruola.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 5) I detentori dei cani devono adottare tutte le opportune cautele al fine di evitare di arrecare in qualsiasi modo ingiusto fastidio o disturbo a terzi.

6) I proprietari a qualunque titolo di cani, sono tenuti a provvedere alla loro identificazione tramite microchip entro 60 giorni dalla nascita dell'animale; qualora gli animali provengano da altre Regioni gli adempimenti sopra indicati devono essere effettuati entro 15 giorni dall'inizio della detenzione.

7) Le violazioni di cui al comma 5) sono sanzionate ai sensi della L.R. 19/07/2004, n.18 così come modificata ed integrata dalla L.R. 04/07/2005, n.9.

8) Sono fatte salve le norme del Regolamento Comunale per la disciplina della detenzione di cani e di altri animali da affezione approvato con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 28/07/2000

Art. 39 : Detenzione di animali da reddito all'interno del centro abitato

1) Nel centro abitato, così come identificato ai sensi dell'art.4 C.d.S., non è ammessa:

a) la detenzione di animali da reddito. E' ammessa la detenzione di animali per autoconsumo a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a mt. 50 dalle abitazioni limitrofe;

b) l'apicoltura.

2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 40 : Tabele speciali

1) Ai sensi dell'art. 56/9^comma del D.M. 04/08/1988, n.375, il rilascio del provvedimento autorizzativo delle tabelle speciali per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio, i titolari di impianti di distribuzione carburanti, è sostituito dalla dichiarazione di inizio attività in conformità alla Legge 241/90 e s.m.i..

2) E' fatto salvo il possesso dei dovuti requisiti morali e professionali prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

3) I prodotti che possono essere posti in vendita, di cui alle tabelle speciali sopra indicate, sono dettagliatamente indicati all'allegato 9 del D.M. 375/1988.

Art. 41 : Erboristerie

1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (artt. 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. Gli esercenti che vendono prodotti di erboristeria devono essere in possesso del requisito professionale previsto per il commercio alimentare (D.G.R. 01-03-2000, capitolo 2, punto 2).

4) In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 42 : Vendita mangimi per animali

1) La vendita di mangimi per animali è equiparata alla vendita di prodotti, settore merceologico alimentare.

2) I commercianti che vendono i prodotti indicati al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.

3) In caso di violazione del comma 2 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 43 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari e nei laboratori di produzione con annessa vendita è consentito il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

- 2) Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o "menù", dei prodotti offerti, con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e viene effettuato servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande, fornire piatti, bicchieri e posate;
- 3) E' consentito l'utilizzo di vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande utilizzati.
- 4) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla Legge Regionale Piemonte 28/12/2006, n.38.

Art. 44 : Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche l'attività di commercio degli stessi, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata nelle modalità indicate dall'art.5 dell'allegato A alla DCR n.563-13414 del 29/10/1999 così come modificato ed integrato dall'allegato A alla DCR n.347-42514 del 23/12/2003 e dall'allegato A alla DCR n.59-1081 del 24/03/2006.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è tenuto all'immediata sospensione dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa.

Art. 45 : Classificazione degli esercizi commerciali

- 1) L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10/10/1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
- 2) Si richiama la classificazione degli esercizi commerciali così come prevista dall'articolo 4 del D. Lgs. 114/98 e confermata dalla L.R. 28/99.
- 3) Si rimanda, per quanto non riportato, ai testi normativi citati:
 - a) esercizi di vicinato: esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq (per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) o 250 mq. (per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);
 - b) medie strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq. (per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) o 250 mq. e fino a 2.500 mq. (per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);
 - c) grandi strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a quanto indicati al precedente punto b);
 - d) centro commerciale: struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione ad uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio, fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della D.C.R. n. 563 - 13414.
- 4) Sono ammesse solo le tipologie distributive consentite nella tabella di compatibilità territoriale di sviluppo, così come prevista all'articolo 17 delle disposizioni regionali, eventualmente integrate, per le medie strutture, dal Comune attraverso i criteri di cui all'art.8/3[^] del D.Lvo 114/98.

Art. 46 : Insediamento attività commerciali

- 1) L'insediamento delle attività commerciali di vendita al minuto è consentito esclusivamente all'interno delle aree individuate quale addensamento e/o localizzazione di cui alla classificazione delle zone di insediamento commerciale.

2) Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 114/98, sono svolte senza i limiti e le prescrizioni indicate all'art.3 del D.L. 223/06, convertito con Legge 248/2006.

3) Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

4) I negozi di vicinato possono essere ubicati su tutto il territorio comunale a prescindere dalla classificazione delle zone di insediamento commerciale a condizione che venga rispettata la destinazione d'uso urbanistico-edilizia dell'edificio sede dell'attività.

Art. 47 : Norme sostitutive

1) Qualora non siano ancora stati adottati i criteri di cui all'art.8, comma 3 del D.Lgs. 114/1998, nonché l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 114/1998 e dell'art. 4 della Legge Regionale sul commercio n. 28/19999, secondo le procedure indicate all'art. 29 dell'allegato A della D.C.R. n.563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i., si applicano le norme sostitutive di cui all'art. 30 dell'allegato A della summenzionata D.C.R. n.563-13414.

2) Le norme sostitutive indicate al comma precedente hanno efficacia limitatamente al riconoscimento degli addensamenti commerciali A.1., A.2. e A.3. e delle Localizzazioni L.1. e si applicano solo in presenza di destinazioni d'uso commerciale e in sede di rilascio delle autorizzazioni commerciali, permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, per le medie e grandi strutture di vendita.

Art. 48 : Requisiti per l'esercizio del commercio

1) Il commercio al dettaglio disciplinato dal D. Lgs. 114/98 è articolato in due settori: alimentare e non alimentare. Per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/98. Per il commercio di prodotti non alimentari, è richiesto il possesso dei soli requisiti morali di cui allo stesso articolo. La perdita dei requisiti suddetti nel corso dello svolgimento dell'attività comporta la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'esercizio di vicinato.

2) Le verifiche finalizzate all'accertamento del rispetto del comma precedente, devono essere effettuate secondo le disposizioni di cui all'art.17 L.R. 28/99, del Cap. 2 della DGR 01/03/200, n.42-2953 e dell'art.5/1^comma, lett. a), L.R. 38/06.

Art. 49 : Pubblicità dei prezzi

1) Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati dall'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 114/98, deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico. Durante le vendite straordinarie oltre al prezzo finale di vendita devono essere indicati sia la percentuale di sconto sia il prezzo iniziale.

2) La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato, a condizione che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta.

3) la violazione ai commi sopra indicati comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art.22 D.Lgs. 114/98.

Art. 50 : orario di apertura e di chiusura

- 1) Il Comune di Dormelletto è riconosciuto dalla Regione Piemonte “Comune a prevalente economia turistica”; il Consiglio Comunale con delibera n.16/2000, ha determinato che tutto il territorio comunale è ad economia turistica dando atto che il fenomeno del maggiore afflusso turistico e la presenza di altre persone non residenti, si verifica durante tutto il periodo dell'anno.
- 2) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs 114/98, l'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al minuto è liberamente determinato dagli esercenti.
- 3) E' consentito derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e/o festiva, nonché della chiusura infrasettimanale.
- 4) E' fatto obbligo di rendere noto, mediante apposito cartello visibile dall'esterno dell'esercizio, l'orario praticato.
- 5) Gli esercenti hanno l'obbligo di rispettare l'orario prescelto, compresa l'apertura/chiusura nei giorni festivi e/o infrasettimanali.
- 6) In caso di due festività consecutive, è istituito l'obbligo dell'apertura antimeridiana “09.00 – 12.00”, degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari e/o misti, nel primo giorno festivo. In caso di tre o più festività consecutive è istituito l'ulteriore obbligo dell'apertura antimeridiana “09.00 – 12.00”, per gli esercizi sopra indicati, nel penultimo giorno festivo.
- 7) la violazione ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art.22 D.Lgs 114/98.

Art. 51 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) “art.28/1^comma,lett.a), D.Lvo 114/98” rilasciata da un Comune della Regione Piemonte;
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) “art.28/1^comma, letb), D.lvo 114/98” rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 52 se autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - c) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
- 5) E' vietata la vendita su aree pubblica in forma itinerante su tutto il tratto della SS.33 del Sempione e su tutte le strade laterali poste tra la limitrofa linea ferroviaria e il lago Maggiore.

6) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.

7) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 52 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree

1) L'attività di commercio sulle aree pubbliche a posto fisso, esercitata sia dai commercianti sia dai produttori agricoli, può essere effettuata esclusivamente in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale e date in concessione all'esercente per un periodo di 10 anni.

2) L'attività di vendita è consentita dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno di mercato individuato nella giornata di mercoledì e l'area occupata non dovrà superare i metri quadrati indicati nel provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico da rilasciarsi secondo le modalità di cui al precedente art.6. L'attività di vendita non deve cessare prima delle ore 13.00. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.

3) Dalle ore 06.00 alle ore 14.00 nelle giornate di mercato è vietata la sosta e la circolazione di tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso, sulle aree individuate con delibera di Giunta Comunale n.61 del 17/03/1993

4) Qualora il giorno di mercato coincida con una festività, lo svolgimento del mercato si intende soppresso. Qualora venga richiesto da almeno il 50% degli autorizzati a posto fisso, è consentito lo svolgimento del mercato nel primo giorno antecedente non festivo.

5) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.

Art. 53 : Disponibilità dei posteggi

1) Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sull'area mercatale, indice un bando per il rilascio delle nuove autorizzazioni e delle relative concessioni.

2) il bando comunale, da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- a) l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- b) l'elenco dei posteggi disponibili;
- c) il numero che li identifica;
- d) le dimensioni e la superficie;
- e) l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

3) Le domande dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Art. 54 : Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1) Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

- 2)** Entro dieci giorni dal ricevimento della domande relative alla autorizzazione di tipo a), il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio al procedimento.
- 3)** La decorrenza dei termini previsti avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
- 4)** Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
- 5)** I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi richiesti o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
- 6)** Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovo elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma.
- 7)** Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro il termine fissato dal responsabile del procedimento, pena l'archiviazione della pratica.
- 8)** Decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui sopra, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi regolarmente accolta.

Art. 55 : Autorizzazioni di tipo a)

- 1)** Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
- 2)** L'Autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
- 3)** Nella domanda devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
- a)** il numero del posteggio
 - b)** le dimensioni e la superficie
 - c)** il settore merceologico
 - d)** il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - e)** il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

4) In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo2, punto3.

5) La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 56 : Criteri di priorità per la predisposizione delle graduatorie

1) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di tipo a) la priorità è stabilita, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:

- a)** Soggetti che hanno effettuato il maggior numero di presenze sul mercato. Le presenze saranno azzerate a seguito dell'ottenimento di posto fisso;
- b)** Soggetti che chiedono di poter ottenere il posto fisso proponendo di vendere "l'articolo mancante" del settore merceologico sul mercato esistente;
- c)** Soggetti già in attività con autorizzazione a posto fisso in altro mercato e giornata diversa dal Sabato;
- d)** Soggetti già in attività senza posti fissi, titolari di sola autorizzazione per l'attività in forma itinerante;
- e)** Soggetti aventi maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, così come risultante dall'iscrizione del registro imprese.

Art. 57 : Autorizzazioni di tipo b)

1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b), è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.

2) L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore di esercitare l'attività di commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4. del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3) Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998, della D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001 (così come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n.47-2981 del 14/05/2001, n.50-3471 del 09/07/2001, n.85-4860 del 17/12/2001) e dalla D.G.R. 17/12/2001, n.86-4861, nonché l'acquisto d'azienda tra vivi o per causa di morte.

4) La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 54 e 55 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle eventuali autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5) L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Art. 58 : Caratteristiche dei banchi

- 1) I banchi di vendita e le relative attrezzature devono avere un'altezza minima dal suolo di 50 cm. Le eventuali coperture dei banchi devono avere un'altezza minima dal suolo di 2 m., misurata dalla parte più bassa, con assoluto divieto di appendere le merci oltre la linea dei banchi.
- 2) Le coperture dei banchi non devono sporgere oltre la sagoma del posteggio concesso e indicato sulla pavimentazione.
- 3) Gli eventuali pali di sostegno dei tendoni di copertura dovranno essere aderenti ai banchi di vendita.
- 4) In deroga a quanto sopra stabilito, ai soli venditori di calzature, ferramenta, mobili, piante e fiori, è consentita l'esposizione delle merci ad una altezza minima inferiore ai 50 cm.
- 5) In ogni caso l'esposizione delle merci in vendita deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività degli altri venditori od intralciare la circolazione pedonale.
- 6) Ai veicoli attrezzati per la vendita, nonché a quelli che trasportano le merci, è consentita la sosta nell'area mercatale, purché rientrino nello spazio assegnato.
- 7) E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
- 8) Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati.

Art. 59 : Concessione dei posteggi

- 1) La concessione del posteggio ha durata decennale ed è rinnovabile alla scadenza, dietro richiesta scritta, in regola con le norme sul bollo, da presentare all'Ufficio indicato all'art.6 del presente Regolamento.
- 2) La concessione è valida solamente per gli spazi nei quali è autorizzata la vendita; è vietato occupare con veicoli spazi esterni all'area massima assegnata come posteggio.

Art. 60 : Posteggi riservati ai produttori agricoli e relative autorizzazioni

- 1) Una parte dell'area mercatale viene riservata ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti ottenuti dai fondi condotti, per coltura o allevamento, ai sensi della legge 09.02.1963, n. 59 e successive integrazioni nonché del D.L.vo 18/05/2001, n. 228.
- 2) Al fine dell'ottenimento della concessione dei posteggi eventualmente riservati, i produttori agricoli devono presentare domanda , in regola con le norme sul bollo, indicando:
 - a) la specifica qualifica di produttore agricolo;
 - b) l'ubicazione del fondo specificandone la località, l'estensione ed il tipo di coltura;
 - c) i prodotti di cui si intende esercitare la vendita;
 - d) il N° di partita IVA;
 - e) il N° di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
- 3) La concessione di cui ai precedenti commi viene revocata nei seguenti casi:

- a) perdita della qualifica di produttore agricolo da parte del titolare;
- b) vendita di prodotti non ottenuti direttamente dai fondi condotti dal produttore agricolo che eccedano le quantità indicate nel D.Lvo n.228/2001;
- c) condanna del titolare per delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio o la salute pubblica.

4) All'assegnazione consegue il rilascio di concessione di posteggio. Essa ha di norma validità decennale, rinnovabile a richiesta. Ma può essere rilasciata anche con validità annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori in relazione alla fase di produzione. A tal fine i richiedenti sono tenuti a specificare, nell'istanza, la durata del periodo di utilizzo.

5) I produttori/allevatori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

6) I posteggi a loro riservati, non assegnati o temporaneamente non occupati, sono assegnati per la giornata di mercato ad allevatori/produttori autorizzati ex legge 59/63 , in regola con le norme sull'attività.

7) A tal fine l'ufficio comunale incaricato provvede a formare una graduatoria in maniera conforme alla normativa vigente.

Art. 61 : Mancata occupazione del posteggio

1) Il concessionario del posteggio che non lo occupi entro le ore 08,00 perde il diritto all'occupazione del medesimo per quella giornata, senza possibilità di richiedere la restituzione dei canoni pagati.

2) Il relativo posteggio può essere assegnato ad altro commerciante spuntista.

Art. 62 : Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti

1) I posteggi che, per qualsiasi motivo, risultano temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione entro l'orario stabilito dal precedente articolo 61, rimangono disponibili per l'assegnazione, per la sola durata della giornata di mercato, agli operatori che ne avanzano richiesta.

2) La suddetta assegnazione sarà effettuata alle ore 08.15 con le seguenti priorità:

- a) A chi ha fatto registrare il maggior numero di presenze sul mercato, tenuto conto anche delle presenze alle operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati. Per concetto di "presenza" ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati si intende la "presenza fisica" del soggetto che dimostri di essere fornito delle attrezzature per la vendita e di voler esercitare l'attività, pertanto tale presenza ha titolo ad essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, fatto salvo il rifiuto, da parte dell'operatore, dell'assegnazione giornaliera del posteggio. Con riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita, viene, pertanto, registrato il codice di esercizio e, quando determinante, la tipologia dell'autorizzazione a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società. Qualora titolare di più autorizzazioni l'operatore non può cumulare a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a carico di una o delle altre;
- b) A chi ha iniziato prima l'attività; tale data è desunta dalla visura camerale del Registro delle Imprese.

- c) Maggior anzianità dell'autorizzazione esibita.

Art. 63 : Subingresso nel posteggio

- 1) Nel caso di cessione dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, al subentrante verrà assegnato il posteggio in godimento o verranno riconosciuti gli eventuali titoli di priorità, previa domanda, in regola con le norme sul bollo, al Sindaco, corredata dell'atto notarile registrato di cessione dell'azienda e di quant'altro ritenuto necessario, ai sensi di legge, dall'ufficio incaricato.
- 2) La concessione del posteggio alla azienda subentrante manterrà la stessa scadenza di quella dell'azienda cedente.

Art. 64 : Divieto di cessione del posteggio

- 1) Non è consentita la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, se non con la contemporanea vendita dell'azienda commerciale stessa.
- 2) In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione senza dar diritto a rimborsi od altro.

Art. 65 : Modalità di registrazione

- 1) Gli Agenti di Polizia Municipale, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito dal precedente articolo 61;
- 2) Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio;
- 3) Si intende assente l'operatore che cessi l'attività di vendita prima delle ore 13.00.
- 4) Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
- 5) In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
- 6) L'eventuale comunicazione di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita dai soggetti non titolari di concessione di posteggio non viene rilevata ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta;
- 7) Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

8) Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

9) Allorchè, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

10) Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata, come indicato al precedente art. 52, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

11) Agli effetti del termine previsto dal comma 2 del presente articolo, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno, corrispondenti a 4 mercati.

12) In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Art. 66 : Decadenza della concessione di posteggio

1) Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno solare, senza giustificato motivo, l'Ufficio Commercio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonchè la revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 67 : Cessazione della concessione

1) La concessione di posteggio cessa:

- a)** per scadenza, dopo 10 anni;
- b)** per rinuncia da parte dell'operatore;
- c)** per decadenza;
- d)** per morte del concessionario durante il corso della concessione, qualora non avvenga la trasmissione a favore di soggetti in possesso dei requisiti necessari.

2) La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Art. 68 : Sospensione e revoca della concessione di posteggio

1) La concessione relativa al posteggio è revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse o pubblica utilità.

2) E' fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in qualsiasi momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne un altro in sostituzione.

3) Il Sindaco può, con atto motivato, sospendere la concessione di posteggio, per un periodo massimo di mesi due, nei seguenti casi:

- a)** mancato pagamento dei canoni e dei relativi corrispettivi;
- b)** inosservanza dell'obbligo di lasciare l'area assegnata, al termine della giornata di mercato, pulita, libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
- c)** quando vengano a mancare le condizioni igienico sanitarie. Si provvederà alla riammissione del concessionario, decorso il periodo di sospensione previsto, se saranno ripristinate le condizioni igienico sanitarie nei termini prescritti dalla A.S.L. competente.

4) Il Sindaco può, inoltre, con atto motivato, revocare la concessione nei seguenti casi:

- a)** comportamento scorretto degli operatori nei confronti dei clienti o degli incaricati comunali;
- b)** per aver commesso atti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- c)** per cessione, per qualsiasi motivo anche parziale o temporanea, del proprio posteggio senza la contemporanea cessione dell'azienda;

5) I procedimenti sopra richiamati seguiranno le norme procedurali vigenti, per le quali si rimanda alla legge 07.08.1990, n. 241.

6) L'interessato può produrre eventuali memorie o scritti difensivi entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio del procedimento di decadenza.

7) Dette osservazioni, se pervenute in tempo utile, verranno valutate dal Responsabile del Servizio e, se accolte, non si procederà alla pronuncia di decadenza dalla concessione.

8) La decadenza della concessione di posteggio si concretizza all'atto della notifica del provvedimento all'interessato ed è immediatamente esecutiva.

Art. 69 : Prescrizioni

1) Gli operatori commerciali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge, di regolamento, delle ordinanze sindacali e delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

2) Essi, inoltre, devono attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:

- a)** E' fatto divieto di effettuare le vendite mediante illustrazione delle merci con il sistema del battitore (è considerato illustratore o battitore il commerciante che adotta una particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche di determinati prodotti o sulla particolare convenienza del prezzo d'acquisto);
- b)** E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni. In deroga, ai venditori di dischi, musicassette , radio ecc., è consentito, tenendo il volume opportunamente moderato in modo da non creare disturbo, fare uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo necessario per la vendita in atto; nei casi di ascolto prolungato è obbligatorio l'uso delle cuffie;
- c)** I prodotti in vendita devono presentarsi in ottimo stato di conservazione e pulizia;

- d) E' vietato porre in vendita prodotti non contemplati nell'autorizzazione o la cui vendita su aree pubbliche è vietata dalle leggi vigenti; si intendono prodotti destinati alla vendita tutti quelli esposti sui banchi o nelle attrezzature;
 - e) E' vietato recare molestia, chiamare ad alta voce gli acquirenti, usare parole o compiere atti sconvenienti durante l'attività di vendita;
 - f) E' vietato appendere o collocare all'esterno del posteggio derrate, recipienti ed altre attrezzature di qualsiasi natura, ingombrare i luoghi di passaggio o comunque ostacolare la libera circolazione negli spazi riservati al pubblico;
 - g) Nei posteggi non devono essere conservati materiali estranei all'esercizio del commercio;
 - h) E' vietato lordare, depositare o gettare rifiuti ed immondizie al di fuori dei contenitori appositamente predisposti nelle aree di vendita.
 - i) Il prezzo di vendita deve essere indicato in modo chiaro e ben visibile su tutte le merci esposte con riferimento alla singola qualità e quantità dei prodotti;
 - j) I documenti autorizzatori devono essere esibiti, unitamente ad un documento d'identità, alle ricevute di pagamento delle tasse dovute ed a quant'altro previsto dalle leggi vigenti, a richiesta degli agenti ed ufficiali della Polizia Municipale, degli agenti di polizia giudiziaria o di altro personale incaricato della sorveglianza;
 - k) E' fatto obbligo a tutti i concessionari di comunicare all'ufficio comunale, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, i cambi di residenza o di sede e le variazioni a qualsiasi titolo intervenute nella propria attività commerciale;
- 3) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 70 : Tasse e canoni

- 1) Il titolare della concessione di posteggio è tenuto a corrispondere, entro il termine fissato dal Comune, pena la sospensione della concessione: il canone di occupazione del suolo pubblico, la tassa relativa allo sgombero dei rifiuti e l'eventuale canone di concessione.
- 2) Il titolare di concessione di posteggio eventualmente attrezzato con gli allacciamenti alla rete elettrica, è tenuto al pagamento quale rimborso delle spese in ragione dell'uso dei predetti allacciamenti.
- 3) L'entità e le modalità di corresponsione dei canoni e dei corrispettivi sono determinate dall'Amministrazione Comunale.
- 4) Gli operatori che fruiscono occasionalmente dei posteggi provvedono al pagamento dei relativi canoni di volta in volta, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 71 : Norme igienico sanitarie

- 1) Coloro che vendono prodotti alimentari freschi devono utilizzare regolarmente tutti gli accorgimenti necessari affinché i prodotti messi in vendita non subiscano alterazioni da agenti esterni.
- 2) E' vietata la vendita di animali vivi.

Art. 72 : Prescrizioni per la vendita di carni

1) Per la vendita di prodotti carnei crudi o cotti, comunque preparati e confezionati, devono essere rispettate le seguenti norme:

- a) rivestimenti dei banchi lavabili ed impermeabili;
- b) sopralzo di vetro affinché il cliente possa vedere la merce esposta senza la possibilità di toccarla;
- c) il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi igienicamente attrezzati ed autorizzati ai fini sanitari dall'autorità competente.

2) Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Art. 73 : Prescrizioni per la vendita di particolari prodotti alimentari

1) I venditori di formaggi non confezionati, dolciumi, frutta secca ed in generale dei generi alimentari da consumarsi direttamente senza preventiva cottura, sbucciamento o lavaggio, devono disporre la merce in speciali contenitori a telaio, con fiancata o coperchio a pareti di vetro o simili, fatta eccezione per la parte non rivolta verso il pubblico ove avviene la manipolazione della merce stessa per la vendita.

Art. 74 : Sorveglianza e controllo

1) La sorveglianza sul corretto funzionamento di tutte le attività commerciali svolte su aree pubbliche spetta ai componenti il Corpo di Polizia Municipale.

2) In particolare è compito di detti operatori:

- a) sovrintendere al corretto funzionamento del mercato settimanale;
- b) verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari;
- c) prendere nota delle assenze dei titolari di concessione, nonché delle presenze dei commercianti non titolari di concessione, compresi quelli che, per mancanza di spazi, non è stato possibile assegnare il posteggio;
- d) assegnare in via provvisoria i posteggi temporaneamente non occupati;
- e) far osservare tutte le disposizioni che disciplinano l'attività e tutte quelle che verranno emanate dall'Amministrazione Comunale.

3) Spetta, altresì, ai componenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché a tutti gli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento ed alle norme di legge riguardanti il commercio su aree pubbliche.

Art. 75 : Sospensioni e trasferimento temporanei

1) Il mercato, per motivi di carattere igienico sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse, può essere temporaneamente sospeso o trasferito.

2) Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di merito e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Art. 76 : Riassegnazione dei posteggi

1) A seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato la riassegnazione dei posteggi è effettuata:

- a) In relazione alle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria, formulata sulla base della data di anzianità nella concessione di posteggio. A parità di data prevarrà l'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, desumibile dal Registro delle Imprese;
- b) In relazione alle dimensioni ed alla localizzazione dei posteggi, correlate al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate.

2) Le opzioni dei concessionari non devono, tuttavia, causare pregiudizio alla progettazione del mercato, che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Art. 77 : Autorizzazioni temporanee

1) Il Responsabile del Servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

2) Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

3) La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi saranno determinati dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone alla stessa. La presentazione delle domande per ottenere l'autorizzazione temporanea dovrà essere effettuata, da coloro che ne hanno titolo, almeno venti giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.

4) La procedura per il rilascio delle autorizzazioni seguirà, per quanto applicabili, quella prevista dai precedenti articoli del presente Regolamento.

5) E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Art. 78 : Attività di vendita su aree pubbliche - modalità di svolgimento

1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di almeno 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti e provvedere al loro smaltimento nei modi consentiti.

5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.

6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la

propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

7) L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 è tenuto all'immediata sospensione dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa.

Art. 79 : Occupazioni per esposizione di merci

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

4) Chi viola le disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetto all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 80 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di P.E.

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato, qualora non sia già indicato nel titolo autorizzativo, al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.

3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è tenuto all'immediata sospensione dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa.

Art. 81 : Insedimento di attività produttive.

1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, fermo

restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analogo comunicazione.

2) Le imprese artigiane hanno facoltà di effettuare l'attività di vendita dei prodotti, appartenenti al settore alimentare e non alimentare, accessori a quelli di propria produzione previa comunicazione al Comune e dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dall'art.5 del D.Lgs 114/98, entro i limiti eventualmente prescritti dalle disposizioni urbanistico-edilizie

Art.82 : orari attività di vendita effettuata negli esercizi artigianali

1) l'attività di vendita effettuata negli esercizi artigianali quali "gastronomia, rosticceria, pizze e focacce al taglio, gelateria, ecc." e i circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere effettuata dalle ore 05.00 alle ore 02.30.

2) le violazioni al presente articolo comportano l'obbligo per il trasgressore di cessare immediatamente l'attività svolta. In caso di recidiva verrà adottato il provvedimento di sospensione dell'attività sino a gg.15. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 83 : Sanzioni Polizia Annonaria

1) Per le infrazioni alle norme di polizia annonaria, di cui al presente regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito in materia dalle leggi vigenti.

2) Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 92, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 come previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98.

3) In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di mercato. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni saranno introitati dal Comune di Dormelletto.

TITOLO 7: SALE GIOCHI

Art. 84 – Oggetto e definizioni

1) Le norme del presente titolo disciplinano:

- a) l'esercizio di giochi leciti in apposite sale giochi o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti dall'art. 110 del TULPS, da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS;

2) Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento le forme di intrattenimento:

- a) esercitate su area pubbliche;
- b) non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 86 del TULPS;
- c) non esercitate in forma di impresa.

3) Ai fini delle presenti norme regolamentari si intendono:

- a) per *TULPS*, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni;
- b) per *Regolamento di esecuzione del TULPS*, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- c) per *giochi leciti*, gli apparecchi ed i congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del TULPS, nonché gli apparecchi meccanici od elettromeccanici, quali ad esempio flipper, biliardo, biliardino, calcio balilla ed altre tipologie come giochi da tavolo, e gioco delle carte;
- d) per *sala pubblica da gioco o sala giochi* i locali allestiti specificamente per lo svolgimento dei giochi leciti come indicati nel precedente punto c);
- e) per *area specificamente dedicata*, l'area appositamente destinata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, perimetrata e segnalata.

Art. 85 – Principi generali

1) Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dalle presenti norme regolamentari si uniformano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione dei procedimenti mediante gli istituti dell'autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive.

2) Le attività di cui al presente titolo non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni o altre forme di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

3) I vincoli imposti sulla base del presente capo sono finalizzati alla tutela della sicurezza della collettività, al decoro artistico ed architettonico del paese, al rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili, alla tutela della quiete pubblica.

4) I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 86 – Utilizzo degli apparecchi

- 1) In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a fare osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
 - a) ai minori di anni 18 relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;
 - b) ai minori di anni 14 per tutti gli altri giochi quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- 2) Nei giorni feriali durante il periodo di apertura delle scuole è consentito l'utilizzo dei giochi ai minori, come sopra indicato, non prima delle ore 16.00.

Art. 87 – Informazioni al pubblico e obblighi del titolare della licenza

- 1) All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente punto.
- 2) Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti.
- 3) Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto, imposto dall'art. 110 comma 8 del TULPS, di utilizzo degli stessi ai minori di anni 18.
- 4) E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, dell'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione comunale e della tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco.
- 5) E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi e sale biliardo un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura.
- 6) Le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana.
- 7) E' consentito l'uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia data la precedenza con caratteri più appariscenti.

Art. 88 – Durata delle autorizzazioni

- 1) Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della Legge della Legge 241/90 e le comunicazioni di cui all'art. 19 della Legge 241/90, sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.
- 2) Determina l'efficacia della DIA o dell'autorizzazione:
 - a) La validità dei nulla osta rilasciati dall'AAMS agli apparecchi installati;
 - b) Il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) Il possesso della tabella dei giochi proibiti.

Art. 89 – Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi

- 1) I locali da destinare ad attività di sala giochi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere destinazione d'uso commerciale e possedere i requisiti richiesti dal PRG, dal Regolamento edilizio o da eventuali strumenti successivi, devono rispettare le norme in materia di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l'accesso; devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
- b) Rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui al DM 564/1992 e succ. modifiche e integrazioni.
- c) La superficie minima non deve essere inferiore a mq. 60 al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o depositi.
- d) Essere ubicati ad una distanza non inferiore a m. 200, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro, dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi di culto, e altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio assistenziali. L'Amministrazione può individuare altri luoghi sensibili tenuto conto dell'impatto delle attività di sala giochi sul contesto urbano e dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete pubblica.

2) L'autorizzazione per sala giochi inoltre può essere rilasciata qualora vengano rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) Il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS non superi il doppio del numero di apparecchi o congegni di tipologia diversa installati nello stesso esercizio.
- b) Sia installato non più di un apparecchio ogni 5 mq. di superficie utile.
- c) Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS siano collocati in aree specificamente dedicate.
- d) Non siano installati apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi;

3) Nelle sale giochi è ammessa l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme in materia.

4) Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi della L.R. 38/2006. Si intende secondaria e complementare l'attività di somministrazione quando la superficie destinata a tale attività non sia superiore ad un quarto della superficie della sala giochi, esclusi magazzini, depositi, ingressi, locali di collegamento, uffici e servizi ed è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.

5) E' vietata l'apertura di sale in locali comunicanti con pubblici esercizi.

6) Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela della salute pubblica, della incolumità delle persone, dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione comunale può imporre all'interessato con atto motivato:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) la riduzione dell'orario di apertura e di chiusura;
- d) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

Art. 90 – Adempimenti amministrativi per l'apertura di sale giochi

1) L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del R.D. 18/06/1931 n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive entro

60 giorni dalla data della domanda salvo eventuali richieste di integrazioni da parte dell'Ufficio competente.

2) La richiesta di autorizzazione deve contenere:

- a)** I dati anagrafici del richiedente, ovvero in caso di società, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b)** Il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita IVA;
- c)** l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
- d)** la dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e delle limitazioni di cui al precedente articolo.

3) Alla domanda dovranno essere allegati:

- a)** copia di un documento di identità e, per i cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno;
- b)** documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- c)** n. 3 planimetrie dei locali in scala adeguata indicante la superficie complessiva e quella destinata agli apparecchi e congegni da gioco, dell'area specificamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai sensi di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 e s.m.i., da tale planimetria dovranno inoltre essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio di cui di cui al DM 564/1992 e s.m.i.;
- d)** certificato di Prevenzione Incendi nel caso in cui l'attività sia subordinata all'ottenimento dello stesso;
- e)** certificazione di agibilità rilasciata dalla Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo se la struttura accoglie più di 200 persone;
- f)** dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci, e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all' art. 10 della Legge 575 del 31/05/65" e successive modifiche (antimafia);
- g)** Valutazione previsionale di impatto acustico.

4) Il subingresso senza modifiche è soggetto a comunicazione preventiva. A tale comunicazione devono essere allegati:

- a)** copia registrata dell'atto di subingresso;
- b)** documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali.

5) La variazione dei locali, il subingresso con modifica dei locali o della sistemazione degli apparecchi deve essere preventivamente comunicato con allegati, oltre alla documentazione di cui al precedente comma i seguenti documenti:

- a)** estremi o copia del titolo abilitativo edilizio (non dovuta in caso di modifica della sistemazione degli apparecchi);
- b)** nuova planimetria dei locali in scala adeguata indicante la superficie complessiva e quella destinata agli apparecchi e congegni da gioco, dell'area specificamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai sensi di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 e s.m.i.

6) Le modifiche della ragione sociale, del legale rappresentante, della compagine sociale, della sede legale dell'attività e la cessazione dell'attività di sala giochi sono soggette a comunicazione.

Art. 91 – Svolgimento dell'attività'

1) L'attività deve essere iniziata entro 3 (tre) mesi dal rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza, salvo casi di comprovata forza maggiore per i quali può essere richiesta una proroga di ulteriori 3 (tre) mesi.

- 2) L'attività può essere sospesa, previa comunicazione al Comune, per complessivi 3 mesi all'anno, salvo proroghe per cause di forza maggiore.
- 3) La chiusura che si protrae per oltre sette giorni deve essere preventivamente comunicata per iscritto al Sindaco.

Art. 92 – Orari

- 1) Il titolare della sala giochi ha facoltà di determinare l'orario di apertura nella fascia compresa tra le ore 09.00 e le ore 02.30.
- 2) In caso di accertate problematiche derivanti dal mancato rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico rilevate sia all'interno che nelle immediate vicinanze del locale, connesse all'esercizio dell'attività, il Sindaco può ordinare che sia effettuato un orario inferiore a quello massimo consentito.
- 3) Per le sale giochi sottostanti, sovrastanti o adiacenti a civili abitazioni, l'orario di apertura è consentito dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

Art. 93 – Esercizio dell'attività

- 1) L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 86 (commi 1 e 2) e 88 del TULPS (ad esempio bar, ristoranti, alberghi, sale scommesse ecc.) è soggetta a comunicazione preventiva con le limitazioni numeriche previste dalla normativa vigente.
- 2) Presso gli altri esercizi commerciali , previo ottenimento della relativa licenza (art. 86 co. 3 TULPS) è consentita l'installazione di apparecchi di trattenimento e svago di cui all'art. 110 , comma 6 e 7 del TULPS, esclusivamente negli esercizi in possesso di titoli abilitativi per l'esercizio congiunto di rivendita di generi di monopolio, ricevitorie, concorsi nazionali quali lotto, superenalotto, totocalcio, totip ecc. Si applicano i limiti dimensionali e numerici previsti dalla normativa per i pubblici esercizi.
- 3) Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, non possono in alcun caso essere installati negli esercizi pubblici , qualora gli stessi si trovino presso le scuole o istituti scolastici, case di riposo, ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco, di qualunque specie all'esterno dell'esercizio.
- 4) L'uso degli apparecchi di trattenimento e svago è consentito solo durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e comunque non prima delle ore 09.00 e non oltre le ore 02.30. Qualora l'esercizio sia sottostante, sovrastante o adiacente a civili abitazioni, l'orario di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago è consentito dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Art. 94 – Disciplina del gioco

- 1) Il gioco delle carte e degli altri giochi da tavolo, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 e 88 del TULPS è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.
- 2) I predetti giochi non sono considerati per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.

Art. 95 – Norme finali

- 1)** Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non ubicati e/o non rispondenti ai requisiti strutturali in esso previsti rimangono autorizzati.
- 2)** Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di Regolamento vigenti e successive in materia.
- 3)** E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente Regolamento.
- 4)** I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge.
- 5)** le violazioni al presente titolo comportano l'obbligo per il trasgressore di cessare immediatamente l'attività svolta irregolarmente e/o l'adeguamento alle presenti norme di regolamento. In caso di recidiva verrà adottato il provvedimento di sospensione dell'attività sino a gg.15.

TITOLO 8 : VARIE

Art. 96 : Targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 97 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.
- 3) Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 4) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 98 : Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

Art. 99 : Artisti di strada

1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle altre norme regolamentari.

Art. 100 : Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato potrà essere allontanato coattivamente dalle forze dell'ordine, compresi i veicoli comunque utilizzati ed ogni altro mezzo in loro possesso. E' fatta salva l'eventuale rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.

5) Le spese di intervento, di rimozione e custodia dei mezzi indicati al precedente punto 4 sono a carico dei proprietari o equiparati.

Art. 101 : Bagni

1) L'eventuale divieto di balneazione su tutto o su parte del lago Maggiore, che insiste sul territorio del Comune di Dormelletto, è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2) Le violazioni al comma precedente comportano l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 102 : Tutela Spiagge

1) Su tutte le spiagge pubbliche debitamente delimitate site in loc. Pirolino e loc. La Rotta, è vietato:

- a) l'accesso ai cani;
- b) giocare a palla;
- c) l'accesso ai veicoli;

2) Sulla spiaggia ubicata in Loc. Pirolino, identificata al Fg. 8, Mapp.le 287 N.C.T., in deroga a quanto previsto al precedente comma 1), è consentito l'accesso ai cani secondo le modalità indicate nei precedenti artt. 36-37-38.

3) Sulle predette spiagge l'uso di apparecchi audiovisivi è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo di cuffie al fine di evitare il propagarsi delle emissioni sonore;

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato è obbligatoriamente tenuto a sospendere immediatamente l'attività.

Art. 103 : Utilizzo acqua potabile

1) Nel periodo 01 maggio – 30 settembre, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 l'uso dell'acqua potabile:

- negli insediamenti di civile abitazione è limitato ai soli fabbisogni domestici;
- negli insediamenti produttivi è limitato al ciclo della lavorazione e/o manutenzione, compresi gli impianti sportivi;
- è vietato per il riempimento o il rabbocco delle piscine, per l'innaffiamento di orti, giardini, campi coltivati, nonché per il lavaggio dei veicoli ad esclusione degli impianti di autolavaggio debitamente autorizzati.

2) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento, è obbligatoriamente tenuto a sospendere immediatamente l'attività.

Art. 104 : Custodia minori

1) Non possono essere lasciati incustoditi, da parte di chi ne ha la potestà dei genitori, la tutela, direzione, vigilanza, ecc., i fanciulli di età inferiore ad anni sei.

Art. 105 : Ingiusto fastidio o disturbo

1) Sono vietati in genere tutti quegli atti o fatti che arrecano in qualsiasi modo ingiusto disturbo o fastidio a terzi.

2) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato, se non già contemplato da altra disposizione di legge o di regolamento, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria indicata al successivo art. 107

Art. 106 : Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'obbligo di cessare immediatamente l'utilizzo improprio.

TITOLO 9 : SANZIONI

Art. 107 : Sanzioni amministrative

- 1)** Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS, sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS. Le altre violazioni al presente regolamento comunale di polizia urbana, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lvo 18/08/200, n.267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con le modalità e le procedure di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
- 2)** Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3)** Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento con decorrenza dalla sua notificazione.
- 4)** Quando il trasgressore non ottempera all'obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 108 : Abrogazioni di norme.

- 1)** Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.
- 2)** Qualora, in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento comunale, vengano approvate disposizioni di legge o di regolamento, le stesse abrogheranno, modificheranno e/o integreranno, di diritto, le norme in contrasto e/o non disciplinate dal presente regolamento comunale.
- 3)** Sono fatte salve le disposizioni contenute al capo I (delle fonti del diritto) e al capo II (dell'applicazione della legge in generale) delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi).

Art. 109 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 1[^] giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione all'Albo Pretorio del Comune.
